



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.9.2010 ( Prot. n.6958 del 9 marzo 2010)

**Voce:** Impiego e impiegati pubblici.

**Oggetto:** Art.39 L.R.6 del 2009: configurabilità dell'istituto del comando parziale.

**Massima** Il comando cui il legislatore ha riferimento sembra connotarsi in particolare per l'elemento dell'interesse del datore di lavoro distaccante ( anche se già individuato in quello al contenimento della spesa) e per un carattere di temporaneità, da intendere come non definitività.

Come nel settore privato può ritenersi che nell'assegnazione “a qualsiasi titolo” prevista dalla recente norma regionale risulti compresa la possibilità di stabilire nell'apposito protocollo anche un'utilizzazione ripartita tra i due enti, rispettivamente distaccante e destinatario.

La circostanza che anche in tale ipotesi l'utilizzazione da parte dell'ente destinatario avvenga sempre nell'ambito di un unico rapporto di lavoro induce altresì a ritenere la fattispecie riguardata del tutto immune da censure di violazione del principio di unicità del rapporto di impiego recato dall'art.53 del D.Lgs.165 del 2001.

Comunque, per ogni ipotesi di assegnazione, sia essa o meno a tempo parziale, va accertato con idonei strumenti e, nell'immediatezza, anche attraverso dichiarazione sostitutiva a firma del dipendente, che la stessa non dia luogo a situazioni di conflitto di interessi .

**Riferimenti :** art. 39 L.R. n. 6/2009;art. 53, co. 1, D.Lgs. n. 165/ 2001.

